

Pubblicato il 23/01/2018

Sent. n. 76/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2000, proposto da:

Cadalpe Spa e Cadalpe Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Franco Zambelli, Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63; Comune di Vazzola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della variante al PRG del Comune di Vazzola approvata con deliberazione della G.R. del Veneto 7.7.2000 n. 2141 pubblicata nel BUR Veneto n. 69 dell' 1.8.2000;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Vazzola n. 3 in data 8.2.1999 di adozione della variante impugnata;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Vazzola n. 22 in data 12.5.1999;

del Parere della Commissione Tecnico regionale Sezione Urbanistica del 6.4.2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti sono proprietarie di due lotti nella zona industriale di Vazzola sui quali insistono due edifici produttivi adibiti allo svolgimento di attività collegate alla costruzione di macchine agricole. I due fondi attigui sono separati da una striscia di terreno, in passato adibita a servitù per uso agricolo, poi divenuta di proprietà dalla Cadalpe Spa e utilizzata dalle ricorrenti per la manovra degli automezzi.

Nel presente giudizio hanno impugnato la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vazzola approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2141 del 2000 che ha mutato la destinazione urbanistica di detta striscia di terreno (da strada interna alla zona produttiva Cadalpe a viabilità pubblica), deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese.
All'udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'esplicito riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV 8 maggio 2017 n. 2089; ex multis anche n. 1700/2017; 874/2017; 2643/2016).

Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo alle parti ricorrenti nè sono ravvisabili errori di fatto.

Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune di destinare l'area in oggetto a viabilità pubblica non pregiudica l'esercizio delle attività produttive delle ricorrenti e non appare manifestamente illogica, proponendosi l'obiettivo, non irragionevole né arbitrario, di alleggerire il traffico proveniente dalla zona industriale D1-1/3, attraverso la realizzazione di un sistema viario alternativo.

L'opportunità e la convenienza della scelta urbanistica effettuata dal Comune (realizzazione di un sistema viario alternativo a quello esistente al fine di alleggerire il traffico proveniente dalla zona industriale) non sono sindacabili dal G.A., afferendo al merito dell'azione amministrativa ovvero alla sfera dell'agire libero della P.A.

Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati (Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).

Le controdeduzioni svolte dal Comune in replica alle osservazioni delle ricorrenti evidenziano, in ogni caso, le ragioni d'interesse pubblico sottese alla gravata scelta urbanistica ("la viabilità individuata dalla P.A. costituisce il collegamento, interno alla zona D1-1/3 di Vazzola, con la zona D1-1/4. Attraverso tale collegamento è possibile trasferire il traffico di buona parte della D1-1/3 sulla viabilità principale della zona industriale (Via Cal Larga) che sfocia direttamente sulla Strada provinciale") e non denotano aspetti di manifesta illogicità.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Stefano Mielli

IL SEGRETARIO